

CAPITOLO I

I SOGGETTI E LE RESPONSABILITÀ OMISSIVE

Sommario: 1. Su quali soggetti gravano gli obblighi di bonifica e ripristino penalmente rilevanti? La questione dell'insolvibilità dell'obbligato. – 2. Inadempimento dell'autore dell'inquinamento o impossibilità di individuare tale soggetto; la problematica degli enti; la successione in contesti inosservanti e l'ipotesi del fallimento; il ruolo degli altri soggetti privati potenzialmente interessati all'area, e della p.a. – 3. In particolare, il ruolo del proprietario o del gestore del sito, non responsabili della contaminazione. La distinzione tra attività di prevenzione e attività di ripristino. L'inosservanza degli obblighi d'intervento preventivo è sanzionata penalmente? – 4. *Excursus* comparatistico. La responsabilità per il ripristino, a carico anche del proprietario che non ha causato la contaminazione, nel sistema statunitense; indicazioni codicistiche e giurisprudenziali sui doveri di diligenza richiesti al proprietario per poter invocare la *defence* del “fatto del terzo”; (poche) luci e (molte) ombre del *CERCLA* o *Superfund*, al confronto col nostro sistema. – 5. *Excursus* comparatistico. La responsabilità per il ripristino, a carico anche del proprietario o del soggetto occupante a qualsiasi titolo il sito, nel diritto inglese; criticità; gli strumenti contrattuali per allocare le responsabilità ambientali (cenni). – 6. La responsabilità, in materia di rifiuti, del proprietario e del «titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area», non autori dell'abbandono, nel diritto italiano: quando sorge in capo a tali soggetti l'obbligo, penalmente rilevante, di rimuovere i rifiuti? Il problema della “colpa imprecisata” del proprietario; la prospettiva *de iure condendo* del dovere di comunicazione. – 7. (*segue*) ... la questione delle responsabilità penali del Sindaco in materia di rifiuti.

1. *Su quali soggetti gravano gli obblighi di bonifica e ripristino penalmente rilevanti? La questione dell'insolvibilità dell'obbligato*

Su quali soggetti gravano gli obblighi di bonifica e di ripristino?

In primis, sul soggetto responsabile dell'inquinamento, in conformità al consolidato principio di diritto UE “*chi inquina paga*”, fissato dalla *Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale*; tale Diret-

tiva enuncia chiaramente all'art. 1 il suo *oggetto*: «La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, *basato sul principio "chi inquina paga"*, per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale» (corsivo nostro).¹

A “pagare”, secondo le indicazioni di matrice europea, deve essere l'autore dell'inquinamento. L'obbligo di ripristino pare sorgere in linea di massima su basi oggettive, con riferimento alle attività dal maggiore impatto ambientale espressamente elencate all'allegato III della Direttiva del 2004, attività tra cui figurano quelle *industriali* che possono essere fonte di inquinamento. Mentre per le altre attività professionali non rientranti nell'esteso elenco dell'allegato III di cui sopra, l'obbligo di ripristino sorge unicamente a seguito di un inquinamento realizzato in modo colpevole (*i.e.* doloso o colposo).

La previsione europea delle due tipologie di obblighi di ripristino, a seguito di “inquinamento oggettivamente causato” da un lato, a seguito di “inquinamento colpevole” dall'altro lato, è contenuta nella Direttiva del 2004, all'art. 3, ove si stabilisce l'*ambito di applicazione* della Direttiva stessa: «1. La presente direttiva si applica:

- a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;
- b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, *in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore*» (corsivo nostro).

L'adeguamento al principio europeo per cui, a carico dell'operatore che esercita un'attività potenzialmente inquinante, l'obbligo di ripristino sorge su basi oggettive, a prescindere da dolo o colpa, è avvenuto del nostro ordinamento piuttosto tardivamente, con l. n. 97/2013, legge europea 2013, la quale ha ridisegnato l'art. 311, co. II del TUA, in tema di *risarcimento del danno ambientale*, nel seguente modo: «Quando si

¹ Un principio, “*chi inquina paga*”, risalente al *Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)* – Parte terza: *Politiche della Comunità – Titolo XIX: Ambiente* – art. 174, co. II: «La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché *sul principio "chi inquina paga"*»; e risalente, prima ancora, all'Atto Unico Europeo del 1986; alla Raccomandazione CEE-CECA-EURATOM, 3/3/1975, n. 436; ed alla Raccomandazione OCSE, 26/5/1972, n. 128.

verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, co. 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa».

L'obbligo di ripristino può sorgere, dunque: o per il fatto di aver cagionato *materialmente e colpevolmente* un danno ambientale; oppure *sic et simpliciter* per averlo cagionato *materialmente, senza colpevolezza*. Quest'ultima forma di responsabilità, oggettiva, pare peraltro la più diffusa, nel settore ambientale, con riferimento alle attività industriali "impattanti". Si pensi al caso del guasto meccanico: la responsabilità oggettiva, "per rischio" o per "dovere di solidarietà", in sede extra-penale viene normalmente giustificata nell'ottica di fronteggiare i danni "anonimi" o "fatali" tipici dell'età tecnologica, o di attribuire la responsabilità a chi è in grado di tradurre il rischio in costo².

In termini di responsabilità penale, per omesso ripristino *ex art. 452-terdecies c.p., nulla quaestio* laddove il danno ambientale sia stato dall'operatore *cagionato colpevolmente*.

E laddove il danno ambientale sia stato *cagionato incolpevolmente*, ma faccia sorgere comunque un obbligo di ripristino ai sensi dell'art. 311, co II, TUA? Potrebbe tale obbligo di ripristino fondare una responsabilità penale omissiva *ex art. 452-terdecies c.p.*?

Quest'ultima norma punisce «chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi».

Sembra il caso di distinguere tra elemento soggettivo concernente la fase della realizzazione del danno ambientale, ed elemento soggettivo concernente la successiva fase in cui, già realizzato il danno ambientale, il soggetto omette di ripristinare.

Nella prima fase, anche laddove manchi l'elemento soggettivo, l'obbligo di ripristino può sorgere comunque, come si è visto, per le attività "impattanti" (di cui all'allegato 3 della Direttiva del 2004, ovvero all'allegato 5 della Parte VI del TUA).

Nella seconda fase, l'elemento soggettivo non può mancare, ai fini della punibilità; e deve anzi trattarsi di dolo, non essendo il delitto di

²Tra i "classici" sul tema, v. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961. Tra i penalisti, sulle differenze tra responsabilità penale ed extra-penale, in termini di *elemento soggettivo o psicologico*, per tutti, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Milano, 2017, 20 ss.

omesso ripristino *ex art. 452-terdecies* punibile a titolo di colpa (gli unici ecodelitti colposi sono infatti l'inquinamento ed il disastro, *ex art. 452-quinquies c.p.*): si pensi al caso del ripristino eseguito negligenzemente, in modo difforme dall'ordine dell'autorità, laddove gli estremi dell'*art. 452-terdecies c.p.* non sembrano ravvisabili.

L'*art. 452-terdecies c.p.* presuppone un «obbligo di legge», un «ordine del giudice», ovvero un «ordine dell'autorità pubblica»: dato che tale obblighi od ordini possono essere imposti anche a chi cagiona il danno ambientale incolpevolmente, il presupposto per l'applicazione dell'*art. 452-terdecies c.p.* sembra pure in questo caso sussistere.

Obblighi di attivarsi, penalmente rilevanti, che sorgono in situazioni di pericolo, prescindendo dal fatto che tali situazioni siano state causate colpevolmente o incolpevolmente, non sono sconosciuti nel nostro sistema: obblighi siffatti sembrano trovare la loro *ratio* nell'urgenza e nella necessità dell'intervento richiesto, che va effettuato con rapidità dal soggetto che causa il pericolo, anche se incolpevolmente. Si pensi al delitto di omissione di soccorso stradale, punibile a carico dell'utente della strada «in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento» (art. 189 Cod. della strada), anche se il comportamento alla base dell'incidente non è contrassegnato da colpa³.

Occorrerà accertare a questo punto il *dolo* dell'omissione, ovvero verificare se quest'ultima sia volontaria o dovuta a fattori non dipendenti dalla volontà del soggetto, quali ad es., nel caso dell'omesso ripristino ambientale, una crisi di liquidità.

In sede tributaria, la giurisprudenza di legittimità, tradizionalmente ostile ad ammettere che l'insolvibilità dell'obbligato possa escludere la volontarietà della condotta, pare registrare di recente interessanti aperture: con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute pre-

³V. recentemente Cass., Sez. IV pen., 11 luglio 2017 (ud. 15 giugno 2017), n. 33772, in *www.iusexplorer.it*, 2017. Anche nel delitto di omissione di soccorso *ex art. 593 c.p.*, secondo la prevalente dottrina, il pericolo può essere causato dal soggetto attivo attraverso un fatto incolpevole: v. BASILE, *Su alcune questioni controverse intorno all'omissione di soccorso (art. 593 c.p.)*. Un reato in cerca d'autore, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 687 s.: si pensi al caso del cacciatore che spara, per errore non colposo, al compagno, e non alla preda; in capo al soggetto che causa, sia pure incolpevolmente, il pericolo, si ritiene sorga l'obbligo di soccorso *ex art. 593 c.p.* Secondo MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2012, 216; e F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale – I delitti contro la persona*, Padova, 2011, 191, l'obbligo di soccorso *ex art. 593 c.p.* sorge anche a carico del soggetto che ha causato il pericolo attraverso un fatto giustificato (ovvero non anti-giuridico).

videnziali ed assistenziali, secondo la Cassazione, «l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto; occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili»⁴.

Nel settore ambientale, laddove in capo al soggetto obbligato al ripristino manchino le risorse per provvedere, la condotta doverosa potrebbe essere ritenuta "*inesigibile*", qualora la crisi di liquidità non sia imputabile al soggetto agente e sia impossibile da fronteggiare con misure alternative.

Laddove siano riscontrabili negligenza, imprudenza e/o imperizia dell'operatore nella gestione della crisi economica, l'omesso ripristino potrebbe essere ritenuto colposo, e dunque non sarebbe punibile come delitto *ex art. 452-terdecies c.p.* In tale ipotesi, si potrebbe valutare

⁴ Cass., Sez. III pen., 10 maggio 2018 (ud. 27 marzo 2018), n. 20725, May, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2018 (con nota di ORIANA, *La Cassazione su crisi di liquidità e omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali*). Nel caso di specie, per riportare le parole dei giudici di legittimità, la difesa aveva offerto «numerose produzioni [...] volte ad evidenziare elementi che avrebbero potuto incidere quantomeno sul profilo psicologico della condotta, nei termini sopra richiamati (ad esempio, con riguardo ai mutui che il ricorrente avrebbe acceso, con garanzia su propri immobili, per reperire liquidità, quel che potrebbe rappresentare una "possibile soluzione" al reato invece negata dalla Corte di merito)». La Cassazione annulla così la condanna emessa dal Tribunale di Piacenza, e confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, nei confronti del legale rappresentante di una s.a.s., il quale, a causa di un'improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti.

Cfr. JANNUZZI-REGI, *Crisi di impresa e reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali: un esempio paradigmatico del disallineamento tra la normativa fallimentare e quella penale*, *ivi*, 2017; FINOCCHIARO, *Crisi di liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzione del Tribunale di Milano per difetto di colpevolezza e 'soggettiva inesigibilità'*, *ivi*, 2016.

la possibilità di applicare la contravvenzione *ex art. 257 TUA*⁵, configurabile tuttavia non in presenza di un qualsiasi obbligo di ripristino *lato sensu* inteso, ma solo in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, e già avvenuta approvazione del progetto di bonifica da parte dell'autorità competente: solo l'*omessa bonifica ex art. 257 TUA* appare punibile a titolo di colpa.

2. *Inadempimento dell'autore dell'inquinamento o impossibilità di individuare tale soggetto; la problematica degli enti; la successione in contesti inosservanti e l'ipotesi del fallimento; il ruolo degli altri soggetti privati potenzialmente interessati all'area, e della p.a.*

Quid iuris laddove l'autore dell'inquinamento, obbligato alla bonifica o al ripristino, non vi provveda?

In caso di *insolvibilità* (posta, come si è detto sopra, la possibilità di escludere, in alcune situazioni di criticità economica, la responsabilità penale dell'operatore per la sua condotta omissiva post-inquinamento: v. par. precedente), a fronte di una sentenza di condanna o di patteggiamento relativa ad uno dei nuovi ecodeletti codicistici, all'obbligo della persona fisica si sostituisce l'obbligo *sussidiario*, di *garanzia*, in capo alla *persona giuridica* con cui la persona fisica è in rapporto c.d. "organico", secondo il combinato disposto degli artt. 197 e 452 *duodecies* c.p.: si tratta di uno schema analogo a quello dell'obbligazione civile per il pagamento della pena pecuniaria. Qualora neppure la persona giuridica provveda al ripristino in via sussidiaria, potrebbe configurarsi una responsabilità penale per omissione a carico del *legale rappresentante della persona giuridica* stessa, *ex art. 452 terdecies* c.p.

Dal punto di vista processuale, a tal proposito, sembra il caso di rilevare che la *citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria* avviene «a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato» (art. 89, co. I, c.p.p.): laddove manchi tale richiesta, pare porsi un problema di integrazione del contraddittorio nei confronti del civilmente obbligato, che potrebbe subire l'ordine di ripristino senza aver avuto la possibilità di esercitare le proprie difese.

Va detto che a carico dell'ente non può sorgere la responsabilità di

⁵ V. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 275.

cui al d.lgs. n. 231/2001 per il delitto di omessa bonifica-ripristino *ex art. 452 terdecies c.p.*, ma solo per la “vecchia” omessa bonifica contravvenzionale *ex art. 257 TUA*: per un’apparente incongruità della sistematica normativa, il “nuovo” delitto di omessa bonifica-ripristino non è stato inserito nel catalogo dei reati fonte di responsabilità per l’ente, a differenza della “vecchia” omessa bonifica contravvenzionale e di altri ecodeletti codicistici⁶.

Una lacuna che appare il caso di colmare, *de iure condendo*.

Nel quadro della responsabilità delle persone fisiche “organi” dell’ente, un problema peculiare si pone laddove sull’ente gravino obblighi di bonifica/ripristino ed avvenga una successione tra amministratori.

All’amministratore subentrante possono essere contestate le fattispecie di omessa bonifica?

Partendo dal presupposto che su tale soggetto pare incombere il dovere di verificare la realtà gestionale, compresa l’eventuale pendenza di obblighi di bonifica, e considerando che alle figure criminose di omessa bonifica si tende ad attribuire natura di *reati permanenti*, laddove l’omissione persista dopo la sostituzione degli amministratori, anche il subentrante sembra poterne rispondere, gravando pure su di lui l’obbligo di agire⁷.

Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza con riferimento a reati ambientali di natura commissiva, quali la fattispecie di emissioni non autorizzate⁸; così come per il reato di abusiva

⁶ Cfr. MANNA, *Le norme penali come argine all’alterazione irreversibile dell’ecosistema*, in www.archiviopenale.it, 2017, 17; nonché RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, 69; AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in www.lageislazionepenale.eu, 2016, 27; ID, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, 420.

⁷ Cfr. recentemente Cass., Sez. III pen., 21 aprile 2016, n. 29627, S., in *Ced Cass.*, rv. 267843: «In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della individuazione del soggetto responsabile per l’omessa bonifica, *ex art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152*, in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, è configurabile la responsabilità dell’amministratore subentrante, atteso che su questi grava l’obbligo di verifica della realtà gestionale, con riferimento ai progetti di bonifica approvati o da eseguire, ed alla sussistenza delle condizioni di fatto che impongono di procedere alla bonifica per le pregresse attività di contaminazione».

⁸ Cfr. Cass., Sez. III pen., 6 aprile 2016, n. 13735, Adami, in www.ambiente.diritto.it, 2016: «Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione (o di gestione di impianto di cui, come nel caso in esame, non siano state autorizzate, ai sensi dell’art. 269, co. 8, modificazioni sostanziali), di cui all’art. 279,

occupazione di spazio demaniale⁹; mentre nell'ambito dei reati omisivi trova riscontro in materia tributaria¹⁰, e di igiene e sicurezza sul lavoro¹¹.

La dottrina che ha approfondito il tema della successione c.d. "patologica" (ovvero in contesti inosservanti) tra soggetti, conferma che per il subentrante, sul piano teorico-generale, non è possibile "accettare con beneficio d'inventario" la posizione, rispetto a contesti ove residuino violazioni penalmente rilevanti, dovendo il nuovo titolare rispondere anche delle conseguenze delle violazioni progresse¹².

d.lgs. n. 152 del 2006, ha natura permanente, e dunque non si esaurisce con la condotta di chi lo costruisce (o apporta le modificazioni), ma è commesso anche dai successivi responsabili che proseguono l'esercizio dell'attività produttiva, in quanto anche su costoro grava l'obbligo di chiedere il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni atmosferiche prodotte o di cessare l'attività in assenza dello stesso»; e sulla stessa linea, Cass., Sez. III pen., 23 gennaio 2015, n. 3206, Pasquinelli, in *CED*, Rv. 262009.

⁹V. Cass., Sez. III pen., 5 febbraio 2008, Campo, in *CED*, Rv. 239348: «In tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l'acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l'illecita sottrazione del medesimo all'utilizzazione collettiva, perpetuandone l'occupazione sine titulo (fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, subentrante nelle funzioni di legale rappresentanza al precedente amministratore, titolare della srl cui era riferibile l'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima)».

¹⁰V. Cass., Sez. III pen., 23 gennaio 2018, n. 6220, in *Fisco*, 2018, 977: «L'amministratore che subentri nella carica deve premunirsi di verificare la condizione finanziaria della società che va a dirigere ed accertare che i versamenti dell'iva siano avvenuti regolarmente, rispondendo altrimenti, qualora le disponibilità economiche della società non consentono di provvedere al pagamento, del reato di omesso versamento degli acconti iva (l'amministratore subentrante deve compiere questa verifica sui conti dell'impresa onde poter scegliere se assumere l'incarico o rassegnare tempestivamente le dimissioni prima del termine di scadenza del debito tributario)». Cfr. Cass. pen., Sez. III, 29 marzo 2017, n. 46459, O., in *CED*, Rv. 271311; Cass., Sez. III pen., 9 luglio 1993, in *Fisco*, 1993, 11355.

¹¹V. Cass., Sez. III pen., 20 settembre 2000, Arnaud, in *Riv. critica dir. lav.*, 2001, 516: «Poiché in materia di sicurezza l'interesse degli organi destinatari di comunicazioni e dichiarazioni dei gestori di impianti classificabili fra quelli soggetti alla normativa sui rischi da incidente rilevante non viene meno con lo scadere del termine, l'omesso invio del rapporto di sicurezza da parte del gestore di un'azienda rientrante fra quelle di cui all'art. 6 d.p.r. 17 maggio 1988 n. 175 non ha natura di reato istantaneo; ancorché tardivamente il legale rappresentante subentrato a quello che ha omesso l'invio incorre nella medesima contravvenzione se non provvede tempestivamente all'assunzione dell'incarico».

¹²Recentemente, v. MORGANTE, *Tempus non regit actum. La parabola discen-*

Quali i possibili limiti di responsabilità per l'amministratore su-
bentrante?

Quest'ultimo potrebbe versare in errore sul fatto *ex art. 47 c.p.*, non avere la possibilità di avvedersi della situazione pericolosa innescata dalle pregresse inosservanze, non essere stato adeguatamente informato o aver subito un inganno da parte dell'amministratore precedente, oppure non aver avuto a disposizione un tempo congruo per valutare i rischi ed intervenire per azzerarli o ridurli al minimo.

Nel quadro della responsabilità da successione patologica, la variabile cronologica appare rilevante: essa, in un primo momento, sembra giocare "a favore" del successore, dovendo essere concesso a tale soggetto il tempo necessario a rimuovere gli effetti delle inosservanze del suo dante causa¹³; in un secondo momento, il fattore-tempo appare tuttavia svolgere un ruolo inverso, potendo comportare un'evoluzione peggiorativa della situazione, ove lasciata immutata dal successore, ed in tal caso una più grave posizione di quest'ultimo¹⁴.

Quanto al *fallimento*, ed alle possibili responsabilità del curatore per il delitto di omessa bonifica-ripristino, occorre distinguere due ipotesi.

a) L'ipotesi in cui la contaminazione avvenga durante il suo esercizio provvisorio dell'impresa: ipotesi in cui gli obblighi di bonifica o di ripristino, e la conseguente responsabilità penale omissiva *ex art. 452 terdecies c.p.*, sembrano attribuibili con minori difficoltà al curatore.

b) La più problematica ipotesi in cui l'inquinamento sia avvenuto prima del fallimento, laddove si confrontano due posizioni giurisprudenziali.

– Secondo una prima tesi, a carico del curatore non si trasferirebbero gli obblighi di bonifica o di ripristino, giacché compito esclusivo del curatore sarebbe quello di conservare il patrimonio del fallito ai fini della liquidazione concorsuale¹⁵; senza che sia

dente del principio di affidamento nella successione "patologica" tra garanti, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 2017, 40; studio basilare in argomento: GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. *La successione di garanti in attività inosservanti*, in *Ind. pen.*, 2000, 581; nonché ID, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 508.

¹³ V., anche per un'attenta ed approfondita analisi critica della prassi applicativa, GARGANI, Ubi culpa, *op. cit.*, 620 ss.

¹⁴ V., nell'ottica di conciliare la responsabilità da successione patologica col principio penale di personalità, MORGANTE, *op. cit.*, 48.

¹⁵ V. Cons. St., Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668, E.L.V. ed altri c. Provincia di